

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

**Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti**

**ACIREALE  
D.P.R.S. 269/94**

**Sede Uffici Amministrazione via Mancini, 11 Acireale**

**Verbale di Deliberazione  
Il Commissario Straordinario**



**N. 06**

**Oggetto:** Ricorso presentato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dall'ing. Marisa Distefano, per la cassazione e conseguente revoca o riforma della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania, sezione prima civile, n.1985 /2021 R.Sent . Costituzione in giudizio dell'Istituzione. Nomina procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente. Impegno spesa.

L'anno duemilaventidue addì DICIOOTTO del mese di GENNAIO in Acireale nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Straordinario dott. Santo Orazio Primavera, giusta decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 124/GAB del 02 dicembre 2019 e n. 27/GAB. del 24 marzo 2020, con l'assistenza del Segretario dell'Ente, in ordine all'oggetto sopra indicato, ha adottato la seguente deliberazione.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso** che tra l'Istituzione e l'ing. Marisa Di Stefano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro tempore n. 54 del 19 settembre 2008, è stato stipulato apposito disciplinare d'incarico, con il quale le parti, nel rispetto della libertà contrattuale, hanno subordinato il pagamento del compenso professionale relativo alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione di un intervento sul patrimonio immobiliare dell'Istituzione, al verificarsi di una condizione sospensiva, ovvero il finanziamento dei lavori oggetto della progettazione da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; condizione che ad oggi non si è ancora verificata;

**Preso atto che** in relazione alle direttive impartite dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, questa Amministrazione ha posto in essere tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici all'assegnazione del finanziamento, quindi per cause non ascrivibili a questa Amministrazione, non risulta ancora emesso il relativo decreto di assegnazione del finanziamento;

**Rilevato che:**

- l'ing. Marisa Di Stefano, nata a Catania il 23/09/1978, residente in Paternò, Via Nicolò Machiavelli n. 141, iscritta all'Albo degli ingegneri della Provincia di Catania, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo La Spina, con studio in Paternò, Via Ernesto Moneta n. 5, nel cui studio è stato eletto domicilio, ha proposto dinanzi al Tribunale Civile di Catania ricorso per decreto ingiuntivo;
- l'ing. Marisa Di Stefano, con il suddetto ricorso, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 84.512,53, maggiorata della Cassa ingegneri e dell'IVA, a titolo di competenze professionali spettanti per prestazioni professionali rese in favore dell'Istituzione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, Euro 1.268,00 per rimborso diritti vidimazione parcella esitata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ed alle spese e compensi del giudizio;
- il Tribunale Civile di Catania, in accoglimento del suddetto ricorso, ha emesso decreto ingiuntivo numero 1364/13, R.G. n. 3916/13, cronologico n. 3936/13, notificato a questa Istituzione in data 01/07/2013, a mezzo notifica dell'Ufficiale Giudiziario, introitato al protocollo n. 337 del 01/07/2013, con il quale ha ingiunto l'Istituzione a procedere al pagamento, nel termine di giorni quaranta dalla notifica, della somma di € 84.512,53, a titolo di competenze professionali spettanti per prestazioni professionali rese in favore dell'Istituzione, oltre alla Cassa Ingegneri e all'IVA da calcolarsi sull'importo così come vistato dal parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, oltre interessi legali da calcolarsi sulla sorte capitale dal dovuto sino al soddisfo, alla somma di Euro 1.268,00 per rimborso diritti vidimazione parcella esitata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania ed alle spese e compensi del giudizio liquidati in complessive Euro 1.888,00, di cui Euro 338,00 per spese ed Euro 1.550,00 per compensi professionali di avvocato, assegnando giorni quaranta dalla data della notifica del decreto per la presentazione dell'eventuale opposizione;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro tempore n. 27 del 08 luglio 2013, avente per oggetto: "Autorizzazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Catania su ricorso dell'ing. Marisa Di Stefano. Nomina di procuratore e difensore dell'Ente all'Avv. Francesco Franchina del foro di Catania", con la quale è stata autorizzata la presentazione di opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1364/2013, R.G. n. 3916/13, cronologico n. 3936/13 notificato a questa Istituzione in data 01/07/2013, a mezzo notifica dell'Ufficiale Giudiziario, su ricorso presentato dall'ing. Marisa Di Stefano, nominando all'uopo quale procuratore e difensore dell'Ente, l'Avv. Francesco Franchina del foro di Catania;

**Rilevato** che a conclusione della controversia, in data 04 agosto 2015, il Tribunale Civile di Catania - V sezione civile, ha emesso la sentenza n. 3368/2015, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'incompetenza del Giudice del Tribunale Civile in favore del Collegio arbitrale innanzi al quale sono state rimesse le parti, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 8.338,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;

**Accertato** che l'ing. Marisa Di Stefano, avverso la decisione del Tribunale Civile di Catania, ha presentato ricorso per regolamento di competenza, notificato presso lo studio del domiciliatario dell'Istituzione Avv. Francesco Franchina, in data 18 settembre 2015;

**Richiamata** la determina del Segretario pro tempore n. 53 del 21 settembre 2015, avente per oggetto: "Ricorso per regolamento di competenza incoato dall'ing. Marisa Di Stefano innanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Costituzione

in giudizio, nomina legale per la difesa dell'Istituzione", con il quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per tutelare le posizioni dell'Ente, nominando all'uopo quali procuratori e difensori dell'Ente, congiuntamente e disgiuntamente, con onorario unico, gli avvocati Odilia Daniele e Mario Giudice;

**Preso atto** che la suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 22971/2016 del 16 novembre 2016, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Catania, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza del predetto Organo Giudicante, con rinvio delle parti innanzi al Collegio Arbitrale, con condanna della ricorrente al rimborso in favore dell'Istituzione della somma di Euro 4.200,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, cassa previdenza ed IVA;

**Vista** la comparsa di riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale atto di nomina di arbitro, ex art. 810 c.p.c. , notificato all'Ente in data 06/02/2017, a mezzo pec, dall'avvocato Paolo La Spina, procuratore e difensore dell'ing. Marisa Di Stefano, con la quale è stata richiesta la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 11132/2013 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Catania , V sez. Civile, divenuto procedimento in cui si dibatte del merito relativo alla pretesa creditoria, in seguito alla revoca del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere dell'instaurando Collegio arbitrale la pronuncia di condanna di questa Istituzione al pagamento della somma di Euro 84.512,53 oltre oneri accessori, interessi legali e moratori, a titolo di compensi per la prestazione professionale resa in favore di questa Istituzione, relativa alla realizzazione del predetto progetto esecutivo;

**Rilevato** che:

- con la riassunzione del predetto procedimento, l'ing. Marisa Distefano ha provveduto alla nomina del proprio arbitro individuato nella persona dell'ing. Barbaro Ciatto nato a Paternò il 27/08/1952, con formale invito rivolto a questa Istituzione di procedere alla designazione del proprio arbitro, con successiva notifica del nominativo all'ing. Distefano Marisa entro il termine di giorni 20 dalla data delle notifica della comparsa di riassunzione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 08 del 09 febbraio 2017 è stato individuato l'arbitro di parte per l'Istituzione nel costituendo Collegio Arbitrale, individuato nella persona dell'avv. Gianluigi Maurizio Amico, dirigente avvocato dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;
- con la successiva deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 09 del 09 febbraio 2017, per difendere le ragioni dell'Istituzione davanti al collegio arbitrale, è stato confermato lo studio legale che ha difeso l'Istituzione nel procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nominando quali procuratori, difensori e domiciliatari dell'Ente, gli avv. Mario Giudice e Giuseppe Di Rosa congiuntamente e disgiuntamente;
- con decreto del Presidente delegato del Tribunale di Catania del 22 maggio 2017, è stato nominato il terzo arbitro nella persona del Prof. Riccardo Modica;

**Rilevato** che il Collegio Arbitrale in data 30 novembre 2018, a conclusione dei propri lavori, ha formulato il lodo arbitrale, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Catania con decreto cronologico n. 470/2019 del 24 gennaio 2019, notificato a questo Ente in data 14 febbraio 2019, con il seguente dispositivo:

- *condanna l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti a pagare all'ing. Marisa Distefano la complessiva somma di euro 85.780,53 oltre ad interessi e rivalutazione a far data dal dovuto e fino al soddisfo e oltre a IVA nella misura dovuta;*
- *condanna parte soccombente a rimborsare le spese legali del presente giudizio in favore dell'ing. Marisa Distefano, che liquida in Euro 6.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;*
- *condanna parte soccombente al pagamento delle spese per il compenso degli arbitri e del segretario, ferma restando la solidarietà passiva tra le parti nei confronti degli arbitri e del segretario, nella misura già liquidata dal Collegio in seno al verbale di costituzione del 09 giugno 2017;*

**Preso atto** che:

- la superiore condanna dell'Istituzione è stata formulata dal Collegio in relazione alla dichiarazione di nullità ex art. 1418, primo comma, cod.civ. , della clausola contenuta per relationem nel disciplinare di incarico, con la quale le parti hanno inteso subordinare l'esigibilità del compenso dell'ing. Marisa Distefano al finanziamento dell'opera progettata, per contrasto con l'art. 17 comma 12 della legge 109/1994, come recepita nella Regione Sicilia in forza della L.R. 7/2002, con contestuale applicazione del principio di conservazione del contratto, previsto dal codice civile, secondo il quale la limitazione della nullità alla sola clausola affetta da vizio costituisce la regola, mentre l'eventuale estensione della nullità all'intero contratto rappresenta

l'eccezione e richiede la specifica prova da parte dell'interessato della essenzialità della clausola colpita da nullità rispetto al complessivo regolamento contrattuale;

- il predetto principio è stato applicato dal Collegio Arbitrale non tenendo conto della natura giuridica di Ente pubblico dell'Istituzione e dell'obbligatorietà, in capo alla stessa, al pari di ogni Pubblica Amministrazione, di indicare nella deliberazione di conferimento dell'incarico professionale l'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte, con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il pagamento del compenso professionale ed implicando il diritto dell'ente anche alla ripetizione di eventuali acconti versati in esecuzione del contratto stesso;

**Rilevato** che per tutelare la posizione dell'Ente ed evitare un danno patrimoniale certo e grave legato alla esecutività del lodo arbitrale emesso dal Collegio, che per l'entità dell'importo, tenuto conto delle effettive capacità finanziarie dell'Ente, preclude l'esistenza stessa dell'Istituzione, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario pro tempore n. 9 del 05 aprile 2019 è stata autorizzata la presentazione di apposito ricorso innanzi alla Corte di Appello di Catania, per la riforma della decisione del Collegio Arbitrale, espressa nel lodo arbitrale del 30 novembre 2018, reso esecutivo dal Tribunale Civile di Catania, con decreto cronologico n. 470/2019 del 24 gennaio 2019, notificato a questo Ente in data 14 febbraio 2019, nominando quale procuratore, difensore e domiciliatario dell'Istituzione l'Avv. Antonio Bivona del foro di Catania, con studio in Via Martino Cilestri n. 41- Catania;

**Rilevato** che:

- la Corte di Appello di Catania con sentenza n.1985 /2021 R.Sent., emessa nella controversia iscritta al n. 997/2019 R.G., depositata in cancelleria il 18.10.2021, ha accolto l'appello proposto da questa Istituzione avverso il lodo arbitrale reso in data 30/11/2018 dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Antonio Las Casas, dall'avv. Gianluca Maurizio Amico, e dall'ing. Barbaro Ciatto;
- l'Ing Marisa Distefano - rappresentata e difesa dall'avv. Paolo La Spina del Foro di Catania, elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di giudizio in Roma, viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv. Mauro Amiconi del Foro di Roma – codice fiscale MCNMRA60E06H501P, ha presentato apposito ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma e conseguente revoca o riforma della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania, sezione prima civile, n.1985 /2021 R.Sent., nella controversia iscritta al n. 997/2019 R.G., depositata in cancelleria il 18/10/2021, pubblicata nella medesima data, mediante la quale è stato accolto l'appello proposto da questa Istituzione avverso il lodo arbitrale reso in data 30/11/2018 dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Antonio Las Casas, dall'avv. Gianluca Maurizio Amico, e dall'ing. Barbaro Ciatto

**Preso atto** che:

- l'Istituzione non dispone di un autonomo ufficio legale previamente istituito ed attrezzato per affrontare le eventuali problematiche di natura giuridica inerenti l'attività gestionale dell'amministrazione;
- l'art. 17 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.."
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale che siano di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza consultazione di due o più operatori in analogia con quanto dispone l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, fattispecie disciplinata anche dall'ANAC, con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate da ultimo con la deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D.Lgs. 50/2016 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

**Preso atto** che il difensore dell'Istituzione nel giudizio di secondo grado Avv. Antonio Bivona del foro di Catania, professionista di comprovata esperienza nel diritto civile, amministrativo e nella contrattualistica pubblica, ha rappresentato l'assoluta necessità per l'Istituzione di costituirsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per la difesa delle posizioni giuridiche espresse nel ricorso di secondo grado, confermate dalla Corte di Appello di Catania;

**Rilevato** che lo Studio legale Bivona ha formulato la seguente proposta:

- Euro 7.000,00 a titolo di diritti ed onorari quantificati in base ai valori medi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in relazione al corrispondente scaglione di valore, oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario), da intendersi quale corrispettivo dell'incarico legale; importi dovuti pure in caso di eventuale successivo accordo transattivo;
- solo in caso esito positivo: un ulteriore importo a titolo di *success fee*, quantificato in Euro 1.000,00 oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario);

**Ritenuto** che, in adesione al parere del legale dell'Istituzione, per tutelare la posizione dell'Ente, si rende necessario costituirsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nominando all'uopo quale procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente l'Avvocato Antonio Bivona, del foro di Catania, con studio in Via Martino Cilestri n. 41- Catania, conferendo allo stesso il più ampio mandato per la difesa in giudizio al fine della costituzione in seno al ricorso in Cassazione ivi espressamente inclusa la facoltà di proporre ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., impegnando sul bilancio del corrente esercizio finanziario la somma di Euro 10.213,84, di cui Euro 7.000,00 per compensi ed onorari contenuti nei valori medi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (fase di studio, introduttiva, decisionale), Euro 1.050,00 per spese generali 15%, Euro 322,00 per cassa previdenza ed Euro 1.841,84 per IVA;

**Vista** la normativa delle II.PP.A.B;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

### DELIBERA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta.
- Dare atto che:
  - l'Ing Marisa Distefano - rappresentata e difesa dall'avv. Paolo La Spina del Foro di Catania, elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di giudizio in Roma, viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv. Mauro Amiconi del Foro di Roma – codice fiscale MCNMRA60E06H501P, ha presentato apposito ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma e conseguente revoca o riforma della sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania, sezione prima civile, n.1985 /2021 R.Sent., nella controversia iscritta al n. 997/2019 R.G., depositata in cancelleria il 18/10/2021, pubblicata nella medesima data, mediante la quale è stato accolto l'appello proposto da questa Istituzione avverso il lodo arbitrale reso in data 30.11.2018 dal Collegio Arbitrale composto dal Prof. Avv. Antonio Las Casas, dall'avv. Gianluca Maurizio Amico, e dall'ing. Barbaro Ciatto;
- per tutelare la posizione dell'Ente ed evitare un danno patrimoniale certo e grave, risulta necessario ed indifferibile costituirsi, nei termini di legge, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio proposto dall'Ing. Marisa Distefano, conferendo al professionista il più ampio mandato per la difesa in giudizio al fine della costituzione in seno al ricorso in Cassazione ivi espressamente inclusa la facoltà di proporre ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c.;
- Nominare all'uopo quale procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente l'Avvocato Antonio Bivona, del foro di Catania, con studio in Via Martino Cilestri n. 41- Catania, prevedendo un compenso professionale di Euro Euro 10.213,84, di cui Euro 7.000,00 per compensi ed onorari contenuti nei valori medi tariffari previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (fase di studio, introduttiva, decisionale), Euro 1.050,00 per spese generali 15%, Euro 322,00 per cassa previdenza ed Euro 1.841,84 per IVA.
- Impegnare la spesa di Euro 10.213,84 sul capitolo 0014 del bilancio 2022.
- Dare atto che in caso di esito positivo per l'Ente dovrà essere riconosciuto all'Avvocato Antonio Bivona un ulteriore importo a titolo di *success fee*, quantificato in € 1.000,00 oltre accessori (iva, c.p.a., rimborso forfettario);
- Notificare copia della presente deliberazione all'Avvocato Antonio Bivona, ai fini della sottoscrizione di accettazione, come da dichiarazione in calce.

Visto: Accetto, incondizionatamente e senza riserva alcuna, l'incarico oggetto della presente deliberazione.

Acireale, li

Avv. Antonio Bivona

Il verbale, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

Il Segretario

Il Segretario

Dot. Anna Maria



Il Commissario Straordinario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dot. Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione per gg. 15 consecutivi, dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_ (Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Segretario

Il presente atto deliberativo non dovrà trasmettersi all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro perché non soggetto a controllo (L.R. n. 19/2005 art. 21 - Circolare prot. n. 10/2006).

Il Segretario

Trasmessa all'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
- Palermo il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Il Segretario